

# ACE

# L'incentivo alla capitalizzazione delle imprese

Lelio Cacciapaglia e Giuseppe Mercurio



Copyright © 2020 - Cesi Multimedia s.r.l.  
Via V. Colonna 7, 20149 Milano  
[www.cesimultimedia.it](http://www.cesimultimedia.it)

Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione dell'opera, anche parziale e con qualsiasi mezzo.  
L'elaborazione dei testi, pur se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità in capo all'autore e/o all'editore per eventuali involontari errori o inesattezze.

---

ISBN: 978-88-6279-332-2

---

Aggiornato al 13 maggio 2020

# ACE – Soggetti IRES

*Nella presente scheda affrontiamo l'applicazione dell'ACE ai soggetti IRES, che, dalla nascita dell'agevolazione, non ha subito sostanziali modifiche nel meccanismo applicativo, se non l'introduzione (che ha riguardato anche i soggetti IRPEF) dell'evento riduttivo della base ACE costituito dall'incremento del valore dei titoli in bilancio rispetto al bilancio al 31 dicembre 2010.*


## 1. Premessa

Le società di capitali, gli enti commerciali e le stabili organizzazioni di società ed enti commerciali non residenti determinano la base ACE con il cd. “**metodo incrementale**”.

Per i soggetti IRES, è agevolabile l'incremento di patrimonio netto di ciascuno anno rispetto alle consistenze del medesimo al 31 dicembre 2010 (o dalla data di costituzione, se successiva), derivante dalla:

- (+) variazione positiva determinata dalla destinazione degli utili a riserva non indisponibile e di nuovi conferimenti in denaro – **Incrementi del capitale proprio**;
- (-) variazione negativa determinata dall'attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti, di qualsivoglia riserva di utili o di capitale ovvero dalla riduzione del capitale sociale con attribuzione ai soci – **Decrementi del capitale proprio**.

## Come si determina la base ACE



Deduzione per capitale investito proprio (ACE)	Incrementi del capitale proprio	Decrementi del capitale proprio	Riduzioni	Differenza	Patrimonio netto
RS113	1	2	3	4	5
		Minor impetto	Rendimento	Codice fiscale	
		7	8	9	10
		1,25%	Rendimento attribuito	Ecceденza progressiva	Ecceденza non utilizzabile
			Rendimenti totali	Ecceденza trasformata in credito IRAP	Ecceденza ripartibile
			12	11	14
				13	15
RS114	Maggiorazione società di comodo		Ecceденza progressiva	Rendimenti totali	Ecceденza ripartibile
	1	2	3	4	5
	6	7	8	9	10
RS115	Elementi conoscitivi ex D.M. 3 agosto 2017				
	Intepello				
	1	2	3	4	5
	Conferimenti art. 10, co. 2	Conferimenti col. 2 sterilizzati	Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. a)	Corrispettivi col. 4 sterilizzati	
	6	7	8	9	10
	Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. b)	Corrispettivi col. 6 sterilizzati	Conferimenti art. 10, co. 3, lett. c)	Incrementi col. 8 sterilizzati	
	11	12	13	14	15
	Conferimenti art. 10, co. 4	Conferimenti col. 10 sterilizzati			
	16	17	18	19	20


La “base ACE” è data dalla **differenza tra i suddetti due elementi**, a cui vanno apportati eventuali **correttivi** quali la riduzione della base ACE costituita dall’incremento del valore dei titoli in bilancio rispetto al bilancio al 31 dicembre 2010 (vedi *infra*) nonché derivanti dall’applicazione di **disposizioni specifiche antielusive** (cfr. Scheda “ACE – Le disposizioni antielusive”).

In ogni periodo d’imposta, la **variazione in aumento del patrimonio netto** rilevante ai fini ACE, comunque, **non può eccedere il patrimonio netto contabile** risultante dal relativo bilancio, compresi l’utile e la perdita dell’esercizio.



### Ricorda

L’incremento di capitale proprio del periodo d’imposta rileva ai fini dell’agevolazione non solo nell’esercizio in cui si è formato, ma continua a determinare base ACE anche negli esercizi successivi, cumulandosi con eventuali ulteriori incrementi o decrementi, fin quando, eventualmente, non viene restituito ai soci.



Gli elementi da considerare per il calcolo della base ACE sono di seguito illustrati.

## 2. Fattispecie incrementative della base ACE

Gli incrementi di patrimonio netto che rilevano ai fini dell'agevolazione sono:

- conferimenti in denaro da parte dei soci o partecipanti;
- utili destinati a riserva non indisponibile.

### 2.1. Conferimenti in denaro

Ai fini dell'agevolazione, rilevano solo i conferimenti in denaro **versati dai soci o partecipanti, nonché quelli versati per acquisire la qualifica di socio o partecipante**. Sono, dunque, rilevanti:

- i versamenti in denaro (non quelli in natura) per costituzione iniziale del capitale sociale;
- gli aumenti in denaro di capitale sociale o, per le stabili organizzazioni, del fondo di dotazione;
- i versamenti di denaro a riserva a fondo perduto o in conto capitale (senza obbligo di restituzione – cfr. Agenzia delle entrate, risposta a quesito 27 novembre 2018, n. 87), compresi quelli in conto futuro aumento di capitale;
- i versamenti di denaro dei soci per sopraprezzo azioni o quote o per gli interessi di conguaglio, effettuati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote;
- i versamenti di denaro a copertura perdite, ecc.



### 2.1.1. Criticità

In verità, con riferimento ai **versamenti in conto futuro aumento capitale sociale**, si registra una potenziale incongruità, posto che detti versamenti sono finalizzati specificamente all'incremento del capitale sociale, così che, laddove questo non dovesse attuarsi, la società ha l'obbligo di restituirli ai soci: ciò mette in crisi, concettualmente, la nozione di versamenti in denaro con caratteristica di **non restituibilità** richiesti dall'Agenzia delle entrate.



#### Attenzione

I conferimenti in denaro rilevano a **condizione** che siano **effettivamente eseguiti**; non rileva, dunque, la mera sottoscrizione di un aumento di capitale, ovvero l'impegno ad effettuare un versamento a fondo perduto.

## Come si determina la base ACE - incrementi



## Come si determina la base ACE - incrementi



### Ricorda

Per le **imprese di nuova costituzione**, l'incremento è costituito dall'intero patrimonio conferito (capitale sociale ed eventuale soprapprezzo), raggugliato a giorni rispetto ai 365 di durata *standard* dell'esercizio.



## Periodo d'imposta diverso da 365 gg

Se il periodo di imposta è superiore o inferiore a un anno, l'entità del "nuovo capitale proprio" va raggugliata alla durata del periodo stesso al fine di rendere tale variazione omogenea con il coefficiente di rendimento nozionale ad essa applicabile determinato su base annuale.



## Periodo d'imposta diverso da 365 gg

### Esempio

- Zeus srl
- Costituita il 1° dicembre 2019
- Conferito capitale iniziale di € 100.000

#### Ragguglio al periodo d'imposta corto

✓  $100.000 / 365 * 31 = € 8.494$

✓  $8.494 * 1,3\% = € 130$  (reddito detassato periodo d'imposta 2019)





Invece, **non rilevano i versamenti a fronte dei quali non si può acquisire la qualità di socio.**



### Esempio

È il caso degli strumenti finanziari partecipativi di cui all'art. 2346, sesto comma, c.c., forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti.

Per lo stesso motivo, sono esclusi gli apporti in denaro effettuati nell'ambito di **contratti di cointeressenza o di associazione in partecipazione**. Sono irrilevanti anche gli apporti ricevuti per **l'emissione di strumenti ibridi di finanziamento**, che condizionano i tempi e le modalità di rimborso del capitale all'andamento economico della società (art. 2411, terzo comma, c.c.) (cfr. Assonime, circolare 7 giugno 2012, n. 17).

A tale riguardo, è significativa la recente risposta dell'Agenzia delle entrate ad un'ipotesi riferita alla sottoscrizione del capitale sociale da parte di un socio sovventore.

### **Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 87 del 2018**



Circa l'effettiva rilevanza ai fini ACE dei conferimenti in denaro da parte dei soci, l'Agenzia ha preliminarmente ricordato che la relazione illustrativa del D.M. 3 agosto 2017, attuativo della riforma ACE, va ad integrare quanto già descritto nella relazione al precedente D.M. 14 marzo 2012, stabilendo che *"Per quanto non espressamente modificato dal presente decreto, quindi, restano validi i chiarimenti forniti nella relazione al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 marzo 2012, ora abrogato"*. Ebbene, la relazione illustrativa al decreto ACE 14 marzo 2012 chiarisce che, ai fini del calcolo dell'incremento di capitale proprio agevolabile, **rilevano esclusivamente i conferimenti in denaro "senza obbligo di restituzione"**. Ne consegue che, nel caso esaminato dall'Agenzia delle entrate, in cui una cooperativa agricola (che determina il reddito con modalità ordinaria e non con criterio fondiario) ha emesso delle azioni sottoscritte da un socio sovventore, la cooperativa non può fruire dell'ACE con riferimento a

detto conferimento di denaro, dal momento che le azioni sottoscritte dal suddetto socio società hanno una durata "limitata" (pari a 12 anni).

## Relazione illustrativa decreto ACE 14/3/2012

Ai fini del calcolo dell'incremento di capitale proprio agevolabile, rilevano esclusivamente i conferimenti in denaro "senza obbligo di restituzione".

Agenzia - Risposta n. 87 del 2018

**Cooperativa agricola**  
**Azioni sottoscritte da un socio sovventore**  
**No base ACE con riferimento a detto conferimento di denaro, dal momento che le azioni sottoscritte dal suddetto socio società hanno una durata "limitata" (pari a 12 anni).**



### Attenzione

Come già detto, **non rilevano** ai fini ACE i conferimenti in natura, né gli apporti che non provengono da soci. Non rilevano, infine, i finanziamenti erogati dai soci, anche se infruttiferi, posto che, in linea di principio, sono restituibili (cfr., per principi OIC in deroga, Scheda "Disposizioni specifiche per alcune operazioni dei soggetti OIC").

### 2.2. Rinuncia alla restituzione dei crediti da parte dei soci

Rilevano, inoltre, come conferimento in denaro, anche le rinunce incondizionate dei soci al diritto alla restituzione di crediti verso la società, la conversione in azioni di obbligazioni, ovvero la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale nominale.

## Come si determina la base ACE - incrementi



### Attenzione

Rinuncia e compensazione, secondo l'interpretazione dell'Agenzia delle entrate, devono riguardare **crediti aventi natura finanziaria**, cioè derivanti da precedenti finanziamenti in denaro. È evidente, a questo punto, che ogni socio che vanta un credito non derivante da finanziamento otterrà preliminarmente dalla società la restituzione del finanziamento, per poi effettuare un conferimento di denaro. D'altronde, non si vede come possa essere considerata elusiva questa impostazione. La pretesa che solo il credito derivante da finanziamento forma base ACE, se vi si rinuncia, è frutto di una svista che l'interprete, ipocritamente e codardamente, non ha provveduto a correggere.


## Come si determina la base ACE - incrementi



### 2.3. La prova della data certa

Evidentemente, nei conferimenti in denaro e nella rinuncia dei crediti da parte dei soci si pone il problema della prova:

- del titolo del conferimento;
- della data di effetto dello stesso.



La mera scrittura in contabilità con la causale del versamento non soddisfa certamente l'esigenza della data certa, che deve essere **provata in modo congruo (causale del bonifico o PEC)**. Gli scriventi ritengono, tuttavia, che almeno per le società di capitali soggette alla pubblicazione del bilancio, laddove la **scrittura contabile sia confluita nel bilancio trasmesso al Registro imprese**, il versamento in denaro, ovvero la rinuncia del socio al credito rilevi, anche se solo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, in considerazione della evidenza del conferimento nella corrispondente voce della Riserva di Capitale del patrimonio netto.

### 2.4. Utili accantonati a riserva

Incrementano, inoltre, la base ACE gli utili accantonati a **riserva non indisponibile**. Sono, invece, esclusi quelli destinati a riserve non disponibili.

È necessario, dunque, distinguere le riserve di utili rilevanti da quelle che non rilevano ai fini ACE.

#### 2.4.1. Riserve di utili rilevanti ai fini ACE – Le riserve non indisponibili

**Rilevano ai fini dell'incentivo** le riserve di utili disponibili, ad esempio, per la distribuzione ai soci, per la copertura di perdite, per aumento di capitale sociale. Quello che, infatti, la norma preclude come rilevanza sono sole le riserve con indisponibilità assoluta.

In particolare, oltre agli utili indivisi, **rilevano gli utili accantonati a riserva**:

- legale (poiché, per quanto non distribuibile, è comunque utilizzabile a copertura perdite);
- statutaria;
- straordinaria (è una riserva facoltativa demandata alla decisione dei soci);

- indivisibile (è effettuata dalle cooperative e loro consorzi ai sensi dell'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904; non è distribuibile, ma è utilizzabile a copertura di perdite);
- in sospensione d'imposta di cui all'art. 42, comma 2-quater, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (reti d'impresa);
- le riserve disponibili derivanti dalla "riclassificazione" di riserve indisponibili a seguito del venire meno della condizione di indisponibilità (ad esempio, riserva utili su cambi che, una volta realizzato l'utile, è convertita in riserva di utile disponibile).



#### 2.4.2. Riserve di utili non rilevanti ai fini ACE – Le riserve non disponibili

Il **concetto di "indisponibilità" delle riserve che non rilevano ai fini ACE** è definito nel decreto ACE 14 marzo 2012 ed è limitato alle **due ipotesi** in esso rappresentate, ossia:

- le **riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti** ai sensi dell'art. 2433 c.c., in quanto derivanti da processi di valutazione. Sul punto, l'Assonime (cfr. circolare n. 17 del 2012) ha, tuttavia, ritenuto che l'esclusione dall'ACE non riguarda la generalità delle ipotesi in cui l'utile risulta formato da componenti di natura valutativa, ma solo le ipotesi in cui la rilevazione dei plusvalori determini l'insorgenza, per disposizione normativa, di un accantonamento a riserva indisponibile. Resta ferma la rilevanza ai fini ACE degli utili che, pur derivando da atti valutativi, non sono soggetti a vincoli *ex lege* per la distribuzione ai soci. Gli scriventi sono allineati a questa interpretazione anche perché sarebbe paradossale che la costituzione della riserva non rilevi ai fini ACE mentre la sua distribuzione ai soci comporti una riduzione della base ACE medesima;



#### Esempio

È il caso, secondo l'Associazione, della riserva da rivalutazione volontaria che, affrancata o meno, può comunque essere distribuita ai soci e utilizzata a copertura perdite (cfr., per ulteriori spunti, la scheda "ACE e operazioni straordinarie", par. 4 "Conferimento d'azienda").



- le **riserve formate con utili realmente conseguiti che, per obbligo di legge, non sono distribuibili né utilizzabili a copertura di perdite e aumenti gratuiti di capitale**. Non sono, dunque, escluse dall'agevolazione le riserve che, seppure non distribuibili per previsione legislativa, sono suscettibili di essere imputate ad incremento del capitale sociale o per la copertura delle perdite (ad esempio, la riserva legale è utilizzabile a copertura perdite).



### Attenzione

Non sono considerate riserve indisponibili quelle per le quali gli eventuali vincoli di indisponibilità derivano da **particolari previsioni statutarie** o da **vincoli di tipo contrattuale** come, ad esempio, quelle riserve di utili vincolate, per accordi con la banca, alla non distribuibilità sino a quando il mutuo non è estinto.

In particolare, **non rilevano ai fini dell'incentivo gli utili accantonati alle seguenti riserve** (in quanto, per la maggior parte, si tratta di utili non realizzati, ma derivanti da mere valutazioni):

- per rivalutazioni volontarie (ma sul punto, come prima detto, l'Assonime è critica);
- determinate da maggiori valori conseguenti alla valutazione delle partecipazioni effettuata a norma dell'art. 2426, primo comma, n. 4), c.c. (*equity method*);
- di cui all'art. 2426, primo comma, n. 8-bis), c.c., derivante da attività e passività in valuta (cd. riserva utile su cambi);
- di cui all'art. 6 del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 (rivalutazioni al *fair value* da parte di soggetti IAS).



## Casi dibattuti

- **Riserve da conferimento azienda:**
  1. **Modello Cessione: perdita del controllo (Utile a CE, riserva distribuibile perché realizzata, piena rilevanza ACE)**
  2. **Modello trasformazione: cessione nell'ambito del gruppo (Utile a PN; riserva rilevante ACE solo quando la partecipazione viene realizzata)**
- **Riserva da rivalutazione volontaria**
  1. **(Assonime possibilista: la riserva per quanto valutativa è utilizzabile a copertura perdite e distribuibile ai soci)**

Nella presente scheda abbiamo esaurito l'illustrazione dei principali eventi incrementativi della base ACE. Appositi approfondimenti su questioni specifiche sono affrontati nelle schede successive. In particolare, si illustrerà l'impatto ai fini ACE di talune specifiche disposizioni derivanti dall'applicazione dei nuovi principi OIC, alcuni dei quali in sede di prima applicazione (cfr. Scheda "Disposizioni specifiche per alcune operazioni dei soggetti OIC"):

- riserva da acquisto azioni proprie;
- riserve da valutazione al *fair value* degli strumenti finanziari derivati;
- riserve da FTA (First time adoption);
- riserve da sistemazione di errori contabili;
- riserve da finanziamenti soci incoerenti.

### 3. Fattispecie riduttive della base ACE

Costituiscono eventi riduttivi della base ACE le **riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti**. Vale a dire:

- distribuzione di dividendi, in denaro e in natura;
- distribuzioni di riserve di capitali (recesso, esclusione, liquidazione, mera delibera di distribuzione, ecc.), in denaro e in natura;
- riduzione di capitale sociale o fondo di dotazione con attribuzione ai soci o partecipanti, in denaro e in natura;
- distribuzioni della riserva sovrapprezzo azioni, della riserva per versamenti di denaro a fondo perduto o in conto capitale, della riserva per interessi di conguaglio, versati dai sottoscrittori di nuove azioni, in denaro e in natura;
- incremento del valore dei titoli e valori mobiliari.



## Come si determina la base ACE - decrementi



## Come si determina la base ACE - decrementi





**Non rilevano**, invece, le distribuzioni dell'utile di esercizio in sede di approvazione del bilancio (posto che il non accantonamento a riserva inibisce l'incremento della base ACE) o i decrementi conseguenti a operazioni di fusione e scissione (cfr., per approfondimenti la Scheda "ACE e operazioni straordinarie"), nonché il rimborso di somme apportate dagli associati in partecipazione o da sottoscrittori di titoli atipici (partecipativi o di debito).



### Ricorda

La riduzione del patrimonio netto per effetto di **perdite d'esercizio** non ha alcun impatto ai fini ACE, risultando del tutto neutrale.

## 4. Incremento di titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni

Atteso che l'ACE costituisce un incentivo alla capitalizzazione delle imprese, gli **investimenti non produttivi**, o meglio, **speculativi di carattere finanziario**, sono esclusi da quelli che danno luogo al beneficio e si traducono in una riduzione della base ACE

Con l'art. 1, comma 550 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), è stata infatti prevista l'introduzione di una disposizione – già esistente nell'ambito dell'abrogata disciplina della cd. *dual income tax* (art. 2, comma 1, lett. a, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 466) – che sterilizza la variazione in aumento del capitale proprio rilevante ai fini ACE in relazione all'incremento di titoli e valori che non rappresentano forme di partecipazione.

La finalità della misura è quella di evitare che gli incrementi del capitale investito vengano utilizzati dalla società per incrementare attività meramente finanziarie e non per realizzare un rafforzamento dell'apparato produttivo.


In particolare, è stato stabilito che la **variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni**, rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.



**Attenzione**

L'Agenzia delle entrate (circolare 7 aprile 2017, n. 8/E) ha chiarito che la sterilizzazione della base ACE rispetto all'incremento di titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni è una norma di sistema per la determinazione del beneficio e **non ha natura di disposizione antielusiva** specifica. Pertanto, **non può essere disapplicata**, poiché non può essere oggetto di interpello probatorio.

La decorrenza della sterilizzazione della base ACE fino a concorrenza dei titoli e valori mobiliari, secondo la relazione illustrativa, è stabilita dalle norme di rango primario (art. 1, comma 550, della legge di bilancio 2017). La disposizione, dunque, così come emerge dopo le specificazioni del decreto, si applica a decorrere **dal 2016** (periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2015).



#### 4.1. Ambito soggettivo della sterilizzazione

La disposizione riguarda **tutti i soggetti**, sia IRES, che IRPEF.

Sono tuttavia, comprensibilmente esclusi i soggetti che svolgono le attività finanziarie ed assicurative di cui alla sezione K dell'ATECOFIN 2007, ad eccezione delle **holding non finanziarie** (queste ultime, che, secondo la relazione illustrativa, sono *holding* il cui attivo patrimoniale è costituito prevalentemente da partecipazioni in imprese diverse da quelle finanziarie, dunque, rientrano nell'ambito applicativo della disposizione volta a penalizzare gli investimenti meramente finanziari).

Allo stato attuale, è da ritenersi che si debba fare riferimento per l'individuazione di questi soggetti al nuovo art. 162-bis del TUIR, in vigore dal 2018.

Sono **esclusi**, dunque, dall'effetto sterilizzante, i **soggetti che svolgono le seguenti attività**:

- attività di **servizi finanziari** (escluse le assicurazioni e i fondi pensione):
  - intermediazione monetaria;
  - attività delle società di partecipazione (*holding*), **ad eccezione delle holding non finanziarie**;
  - società fiduciarie, fondi e altre società simili;
  - altre attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione);
- **assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione**, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie:
  - assicurazioni;
  - riassicurazioni;
  - fondi pensione;
- attività **ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative**:
  - attività ausiliarie dei servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione);
  - attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione;
  - attività di gestione dei fondi.

Le *holding* non finanziarie, dunque, sono assoggettate alla penalizzante regola in esame.

Ad esse, secondo la relazione illustrativa al decreto, si aggiungono quei soggetti che svolgono **attività che non configurano operatività nei confronti del pubblico**, ai sensi del D.M. 2 aprile 2015, n. 53, se inclusi in un gruppo di soggetti che svolgono prevalentemente attività diverse da quelle finanziarie.

Da ciò si evince che rientrano nell'ambito di applicazione della disposizione in esame le **società captive di gruppo**, nonché i soggetti che – ai sensi della disciplina civilistica sugli intermediari finanziari (D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 136, e D.M. n. 53/2015- **non sono considerati intermediari finanziari** (cfr. Assonime, circolare n. 13 del 2018). Tali indicazioni sono, peraltro, del tutto coerenti con il citato art. 162-bis del TUIR.



#### Ricorda

Il D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 142. D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 142, con l'art. 12, che ha introdotto nel TUIR il nuovo art. 162-bis, ha ridisegnato ai fini fiscali la **nozione di intermediario finanziario e di intermediario non finanziario**, facendo riferimento per questi ultimi alla seguente nozione: *"l'esercizio in via prevalente di attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari sussiste, quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare complessivo delle partecipazioni in detti soggetti e altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi, unitariamente considerati, sia superiore al 50 per cento del totale dell'attivo patrimoniale"*.

## 4.2. Ambito oggettivo della sterilizzazione

L'ambito oggettivo della sterilizzazione riguarda la definizione di **titoli e valori mobiliari, la cui variazione in aumento va a ridurre la base ACE**. Rileva, al riguardo, l'incremento rispetto alla consistenza al 31 dicembre 2010.

Con riferimento alla medesima disposizione dettata nell'ambito dell'abrogata disciplina della *dual income tax* (DIT), il Ministero delle finanze, con la C.M. 6 marzo 1998, n. 76E, ebbe a precisare, relativamente ai **"titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni"**, che sono tali:

- quelli non rappresentativi di merci;
- i certificati di massa;
- le quote di partecipazione ad organismi di investimento collettivo.

Il decreto ha dato, invece, una diversa indicazione rispetto al passato, precisando che per titoli e valori mobiliari deve farsi riferimento alla nozione recata dall'art. 1, comma 1-bis, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), includendo, altresì, le quote di OICR.



### Normativa

#### Art. 1, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 58/1998

"Per "valori mobiliari" si intendono categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, quali ad esempio:

- a) azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e ricevute di deposito azionario;
- b) obbligazioni e altri titoli di debito, comprese le ricevute di deposito relative a tali titoli;
- c) qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle lettere a) e b) o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure."

Posto che i titoli di cui alla lett. a) della citata disposizione (azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di *partnership* o di altri soggetti e ricevute di deposito azionario) rientrano tra i titoli partecipativi, espressamente esclusi dalla sterilizzazione, la disposizione si applica con riferimento ai soli **titoli e valori mobiliari individuati alle lett. b) e c), nonché alle quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)**.

In sostanza, si applica a:

- obbligazioni e altri titoli di debito, comprese le ricevute di deposito relative a tali titoli;
- qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle lett. a) e b) o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure;
- quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR).





Pertanto, non danno luogo a sterilizzazione della base ACE i **depositi bancari**, anche se vincolati, e i **rapporti di conto corrente** (cfr. Assonime, circolare n. 17 del 2017).

### 4.3. Le polizze assicurative

La dottrina non è univoca nel concludere se le polizze assicurative fanno parte o meno degli investimenti che riducono la base ACE. Una parte della dottrina ritiene, appellandosi al tenore letterale della norma, che, non trattandosi di titoli, le polizze sono escluse dalla disposizione.

Chi scrive, viceversa, valorizzando la *ratio* della norma, ritiene che, pur se non costituiscono titoli, le polizze assicurative, laddove presentino contenuto finanziario e non meramente assicurativo, con rischio di andamento a carico dell'assicurato trattandosi indiscutibilmente di impieghi di liquidità rientrano tra gli elementi che riducono la base ACE, posto che il loro acquisto si traduce in un investimento finanziario non partecipativo.

Si tratta, nel caso di specie de:

- le polizze *unit linked* che hanno prestazioni collegate al valore di un fondo di investimento (OICR), esterno o interno all'impresa;
- le polizze *index linked*, (art. 30, comma 2, D.Lgs. n. 174/1995) il cui andamento è collegato ad un indice azionario o ad altro valore di riferimento (borse merci, tassi d'interesse, cambi), con la particolarità che il carattere distintivo della polizza non si modifica benché siano molteplici le modalità con le quali tali collegamenti possono essere attuati.

Per tutte e due le tipologie di polizze, appartenenti al ramo III dell'allegato A della Legge 22 ottobre 1986, n. 742, il valore del capitale erogato non è garantito. A tale proposito, la Cassazione civile, sez. III, ordinanza 30 aprile 2018 n. 10333, citando la sentenza Cass. 18 aprile 2012, n. 6061, ha confermato, nei fatti, che mancando la garanzia della conservazione del capitale alla scadenza e dunque essendo carente il prodotto della natura assicurativa, la polizza va considerata un vero e proprio investimento finanziario. Ed infatti, *"al di là del "nomen iuris" attribuitogli, un prodotto deve identificarsi come polizza assicurativa sulla vita se il rischio avente ad oggetto un evento dell'esistenza dell'assicurato è assunto dall'assicuratore, mentre costituisce un investimento in uno strumento finanziario se il rischio di "performance" è addossato per intero all'assicurato."*

Gli scriventi concordano con le conclusioni della Suprema corte ma ritengono che, dovendo rifarsi alla *ratio* della norma, si dovrebbe andare oltre: anche le polizze a gestione separata (cd. polizze rivalutabili), dove la compagnia garantisce il valore del capitale sottoscritto (di fatto non vi può mai essere perdita), per la maggior parte delle imprese costituiscono non tanto una copertura di un rischio (la morte dell'amministratore in genere) bensì un investimento finanziario a basso rischio ove il rendimento (certamente minimo) è quasi sempre garantito. Peraltro, tali polizze sono comunque riscattabili, in tutto o in parte, a prescindere dalla morte dell'assicurato.

Ciò detto, si osserva che sul punto non è mai pervenuto un chiarimento ufficiale da parte dell'Agenzia delle entrate.



### Attenzione

La sterilizzazione in esame relativa agli investimenti in polizza opera esclusivamente sulla **variazione patrimoniale** determinata dall'investimento non produttivo e non sui relativi aspetti reddituali. Nel caso di acquisto di obbligazioni, ad esempio, deve essere sterilizzato l'importo corrispondente al costo di acquisto, ma i relativi interessi attivi concorreranno a formare l'utile rilevante ai fini ACE e, nel caso in cui al termine del periodo d'imposta gli stessi siano maturati, ma non ancora riscossi, il relativo credito non rileva ai fini dell'incremento del valore dei titoli.

## 4.4. Operazioni escluse dalla sterilizzazione


Alcuni tipi di operazioni che hanno ad oggetto i titoli e valori mobiliari menzionati, tuttavia, non rientrano tra quelle a cui è necessario applicare la sterilizzazione, atteso che il fine di tali operazioni non è quello di incrementare attività meramente finanziarie. Dette operazioni possono, però, essere oggetto della **disciplina antielusiva**. Tra queste vi sono talune operazioni di pronti contro termine.

### 4.4.1. Pronti contro termine

La relazione illustrativa al decreto precisa che non rientrano tra le operazioni rilevanti ai fini della sterilizzazione i pronti contro termine; tuttavia, le operazioni di pronti contro termine devono considerarsi **assimilate a quelle rientranti nell'ambito oggettivo della disciplina antielusiva** di cui all'art. 10, comma 3, lett. c), del decreto.

Il passaggio della relazione illustrativa si riferisce alle operazioni di pronti contro termine tra **società del gruppo** (e non tra società e banche), le quali non rientrano nella disposizione in esame. In sostanza, il "pronti contro termine" non riduce la base ACE ai sensi dell'art. 5, comma 3, tuttavia ad essa si applica la disciplina antielusiva dell'art. 10, comma 3, lett. c), che sterilizza l'incremento dei crediti da finanziamento verso società del gruppo rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.





#### 4.5. Valutazione degli incrementi rilevanti dei titoli e altri valori mobiliari

Il decreto ha, altresì, chiarito le **modalità per il calcolo** degli incrementi rilevanti dei titoli e dei valori mobiliari rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010. Per coloro i quali si sono **costituiti dopo tale data**, rileva l'intero importo dei titoli in bilancio, posto che la base di iniziale raffronto è pari a zero.

Ragioni di semplificazione hanno portato a stabilire che gli incrementi devono essere **misurati così come emergono dal bilancio di esercizio**, dando quindi rilievo anche a fenomeni valutativi. In pratica, con riferimento a tali voci, il valore da sterilizzare (es. 50.000) emerge dal **raffronto tra**:

- il saldo del bilancio al 31 dicembre dell'esercizio in cui si vuole calcolare la base ACE (es. 150.000) e
- il saldo al 31 dicembre 2010 (es. 100.000), che appunto riflette anche le componenti valutative, ovvero l'importo zero, se la società si è costituita successivamente.

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)		Incrementi del capitale proprio	Decrementi del capitale proprio	Incremento società quotata	Riduzioni	Differenza
		1	2	3	4	5
			50.000			
				Patrimonio netto	Minor importo	Rendimento
				6	7	8
					4,75%	
				Codice fiscale		Rendimento attribuito
						10
		Eccedenza progressa	Eccedenza non attribuibile	Rendimenti totali	Eccedenza trasformata in credito IRAP	Eccedenza riportabile
		11	12	13	14	15
				Eccedenza progressa	Rendimenti totali	Eccedenza riportabile
				1	2	3
		Elementi conoscitivi				
		Interpello	Conferimenti art. 10, co. 2	Conferimenti col. 2 sterilizzati	Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. a)	Corrispettivi col. 4 sterilizzati
		1	2	3	4	5
		Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. b)	Conferimenti col. 6 sterilizzati	Conferimenti art. 10, co. 3, lett. c)	Conferimenti col. 8 sterilizzati	
		6	7	8	9	
		Conferimenti art. 10, co. 3, lett. d)	Conferimenti col. 10 sterilizzati	Incrementi art. 10, co. 3, lett. e)	Incrementi col. 12 sterilizzati	
		10	11	12	13	

## 5. Il ragguglio a giorni della base ACE

Come già detto, i conferimenti in denaro, accantonamento di utili e decrementi di patrimonio netto ai fini ACE hanno un preciso **momento in cui assumono rilevanza**, sintetizzato nella seguente tabella.




<b>Momento in cui rilevano le variazioni di Patrimonio netto ai fini ACE</b>	
<b>Operazione</b>	<b>Data da cui rilevano</b>
Conferimenti in denaro	Data del versamento
Rinuncia a crediti finanziari vantati dai soci	Data della rinuncia
Compensazione dei crediti finanziari in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale nominale	Data in cui assume effetto la compensazione
Conversione di obbligazioni convertibili	Data in cui ha effetto la conversione
Accantonamento di utili a riserva non indisponibile	Retroagisce all'inizio dell'esercizio nel corso del quale l'assemblea delibera di destinare a riserva l'utile di esercizio
Decrementi (distribuzione di riserve) in denaro o in natura	Retroagisce all'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati

Atteso che, come risulta dalla tabella, i **conferimenti in denaro e la rinuncia ai crediti vantati dai soci** hanno effetto, rispettivamente, dalla data del versamento e della rinuncia, nel caso in cui dette operazioni siano effettuate in data diversa dal 1° gennaio, l'importo rilevante ai fini della base ACE dovrà essere **ragguagliato ad anno in base ai giorni**.



### **Attenzione**

Se il **periodo d'imposta è superiore o inferiore a un anno**, l'entità del "nuovo capitale proprio" (costituzione o incremento) va raggugliata alla durata del periodo stesso, al fine di renderla omogenea con il coefficiente di rendimento nozionale ad essa applicabile, determinato su base annuale.



## 6. Calcolo della base ACE – La soglia insuperabile del patrimonio netto contabile

In ogni periodo d'imposta, la variazione in aumento del patrimonio netto rilevante ai fini ACE (che, si ricorda, è costituita da un cumulo negli anni), comunque, **non può eccedere il patrimonio netto risultante dal relativo bilancio**, ad esclusione delle riserve per acquisto azioni proprie (che oramai sono solo negative, in conformità ai nuovi principi OIC).

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)	Incrementi del capitale proprio		Decrementi del capitale proprio		Riduzioni		Differenza		Patrimonio netto	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RS113										
				Minor importo						
RS114	Maggiorazione società di comodo		Eccedenza progressiva		Rendimenti totali		Eccedenza progressiva		Eccedenza non attribuibile	
	Addizionali		Rendimenti totali		Eccedenza trasformata in credito IRAP		Eccedenza riportabile		Codice Stato estero	
RS115	Elementi conoscitivi ex D.M. 3 agosto 2017									
	Conferimenti art. 10, co. 2		Conferimenti col. 2 sterilizzati		Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. a)		Corrispettivi col. 4 sterilizzati			
	Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. b)		Conferimenti col. 6 sterilizzati		Conferimenti art. 10, co. 3, lett. c)		Incrementi col. 8 sterilizzati			
	Conferimenti art. 10, co. 4		Conferimenti col. 10 sterilizzati							



### Attenzione

Tutte le **riserve di bilancio** diverse da quelle per acquisto di azioni proprie (che, peraltro, sono oramai con il segno meno) assumono rilevanza ai fini della soglia in esame. Ci si riferisce, in particolare, anche alle riserve che non rilevano ai fini della determinazione della base ACE, come, ad esempio, quelle formate con utili derivanti dalla valutazione al *fair value* degli stru-

menti finanziari derivati. Tali riserve non rilevano quale incremento di patrimonio netto ai fini della base ACE, ma rilevano ai fini del patrimonio netto alla fine dell'anno, per la verifica dell'importo massimo agevolabile.

## Limite del patrimonio netto - Esempio

Base ACE 2019: 1.000.000

Patrimonio netto contabile al 31/12/2019: 1.200.000

$1.000.000 * 1,3\% = 13.000$  (detassazione IRES)



Base ACE 2019: 1.000.000

Patrimonio netto contabile al 31/12/2019: 900.000

$900.000 * 1,3\% = 11.700$  (detassazione IRES)



Il **limite del patrimonio netto opera unicamente in relazione alla variazione del capitale proprio da assumere i fini ACE del periodo d'imposta** e non anche ai fini del riporto delle eccedenze ACE dei periodi d'imposta precedenti. Ciò in quanto il calcolo dell'agevolazione ACE, per quanto cumulativo, è sempre riferito ad un unico periodo d'imposta.



### Esempio

- Base ACE 2018: 100.000;
- reddito prima dell'ACE 2018: 70.000;
- reddito dopo ACE:  $70.000 - 70.000 = \text{zero}$ ;
- base ACE residua riportabile nel 2019: 30.000.
- Base ACE 2019: 120.000;
- patrimonio netto al 31.12.2019: 80.000;
- reddito 2019: 90.000;
- reddito al netto ACE:  $10.000$  ( $90.000 - 80.000$  limite PN);
- reddito - ACE eccedente 2018 sufficiente per azzerare il reddito:  $10.000 - 10.000 = \text{zero}$ ;
- ACE eccedente residua riportata dal 2018:  $20.000 + \text{ACE eccedente del 2019: } 40.000 = \text{ACE riportabile al 2020: } 60.000$ .

A tale fine, l'Agenzia delle entrate ha chiarito, con la circolare 20 settembre 2012, n. 35/E, che anche la **perdita d'esercizio** (e non solo l'utile) contribuisce a determinare il patrimonio netto contabile che costituisce ogni anno il limite insuperabile per la fruizione del beneficio.

**Ricorda**

Il confronto tra la base ACE e il limite del patrimonio netto contabile è effettuato dopo che alla base ACE sono stati apportati gli eventuali **correttivi** derivanti dall'applicazione delle disposizioni antielusive (per le quali cfr. Scheda "ACE – Le disposizioni antielusive").

**Esempio****Calcolo della base ACE**

Periodo d'imposta	Variazione di patrimonio netto rilevante ai fini ACE	Euro
2018	<b>Base ACE al 31/12/2018</b>	<b>60.000</b>
	<b>Così composta:</b>	
	<b>Incrementi cumulati</b>	<b>170.000</b>
	<b>Decrementi cumulati</b>	<b>110.000</b>
2019	<b>Eventi incrementativi 2019, così composti:</b>	100.000
	• Conferimenti in denaro (in data 1/1/19)	70.000
	• Utile 2018 accantonato a riserva (legale e straordinaria) in data 30.4.2019	15.000
	• Rinuncia dei soci a crediti verso la società (in data 1.1.2019)	15.000
	<b>Eventi riduttivi 2019, così composti:</b>	20.000
	• Distribuzione riserva di capitale in data 30.11.2019 (non va raggugliata)	10.000
	• Distribuzione dividendi in data 30.9.19 (non va raggugliata)	10.000
	<b>Incremento base ACE 2019</b>	<b>80.000</b>
	<b>Base ACE al 31/12/19 (60.000 + 80.000)</b>	<b>140.000</b>
	<b>Sterilizzazione per applicazione di disposizioni antielusive (es. incremento crediti da finanziamento al gruppo)</b>	<b>10.000</b>
	<b>Base ACE al 31/12/19</b>	<b>130.000</b>
	<b>Patrimonio netto al 31/12/2019 (compreso il risultato di esercizio 2019)</b>	<b>120.000</b>

Dunque, si deve acquisire il minore tra base ACE (130.000) e valore del patrimonio netto contabile al 31 dicembre 2019 (120.000); nel caso di specie 120.000 euro.



Deduzione per capitale investito proprio (ACE)		Incrementi del capitale proprio	Deduzioni del capitale proprio	Riduzioni	Differenza	Patrimonio netto
		1 270.000,00	2 130.000,00	3 10.000,00	4 130.000,00	5 120.000,00
RS113			Minor importo: 5 120.000,00	Rendimento: 7	Codice fiscale: 8	
			1,3%	Rendimento attribuito: 9	Eccedenza progressiva: 10	Eccedenza non attribuibile: 11
				Rendimenti totali: 12	Eccedenza trasformata in credito IRAP: 13	Eccedenza riportabile: 14
						Codice Stato estero: 15
RS114	Maggiorazione società di comodo					
	Addizionali					
RS115	Interpello	Elementi conoscitivi ex D.M. 3 agosto 2017				
		Conferimenti art. 10, co. 2:	Conferimenti col. 2 sterilizzati:	Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. a):	Corrispettivi col. 4 sterilizzati:	
		2	3	4	5	
		Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. b):	Conferimenti col. 6 sterilizzati:	Conferimenti art. 10, co. 3, lett. c):	Incrementi col. 8 sterilizzati:	
		6	7	8	9	
		Conferimenti art. 10, co. 4:	Conferimenti col. 10 sterilizzati:			
		10	11			

## 7. Limite insuperabile del patrimonio netto – Le criticità di calcolo

Il calcolo di detto limite insuperabile presenta in casi particolari delle **difficoltà operative**. Infatti, per stabilire l'importo del patrimonio netto al termine dell'esercizio, incluso l'utile/perdita dell'esercizio, occorre **stabilire l'importo dell'IRES che incide sull'utile/perdita**. Ma l'IRES è anche funzione dell'ACE che, a sua volta, potrebbe essere influenzato dal limite del patrimonio netto, utile/perdita compresi. Tale criticità si ravvisa, peraltro, anche nel caso di **bilancio in perdita, laddove vi sia comunque un reddito imponibile ai fini IRES**.

### Limite del patrimonio netto – Esempio critico

- Base ACE 2019:  $1.000.000 * 1,3\% = 13.000 * 24\% = 3.120$  (risparmio)
- PN contabile al 31/12/2019: 998.000
- IRES di CE: 7.000

PN senza IRES	:	1.005.000
Meno IRES	:	<u>7.000</u>
PN dopo IRES	:	998.000

Ma se levo l'ACE il  
PN diventa  
 $998.000 + 3.120 = 1.001.120$   
E c'è il blocco!!!



Per ovviare a tale criticità, dalle istruzioni ai modelli dichiarativi emerge che, per esigenze di semplificazione (ma in senso penalizzante per l'impresa), **l'importo del patrimonio netto deve essere assunto includendo l'utile dell'esercizio al lordo del risparmio fiscale teorico dovuto all'ACE**. In particolare, in base alle istruzioni al modello Redditi SC 2020, in considerazione del fatto che in taluni casi la determinazione del patrimonio netto risente del calcolo dell'imposta, che è influenzata, a sua volta, dall'agevolazione ACE, è stato precisato che, per esigenze di semplificazione, il contribuente

debba includere nel patrimonio netto l'utile o la perdita dell'esercizio determinati ipotizzando un **carico fiscale teorico che non tenga conto dell'effetto dell'agevolazione ACE**.

## Istruzioni al Modello Redditi

In considerazione del fatto che in taluni casi la determinazione del patrimonio netto risente del calcolo dell'imposta che è influenzata a sua volta dall'agevolazione ACE, si ritiene che, per esigenze di semplificazione, il contribuente debba includere nel patrimonio netto l'utile o la perdita dell'esercizio determinati ipotizzando un carico fiscale teorico che non tenga conto dell'effetto dell'agevolazione ACE.

PN dopo IRES (con ACE)  
998.000

PN dopo IRES (senza ACE)  
1.001.120



### Riferimenti normativi

- D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 55
- Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1 comma 287
- D.L. 30 aprile 2019, n. 34, art. 2
- Legge 31 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 1080
- D.M. 3 agosto 2017
- D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 7
- Legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, commi 549-552
- Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, commi 137 e 138
- D.M. 14 marzo 2012
- D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 1
- Agenzia delle entrate, risposta a interpello 27 novembre 2018, n. 87